



CONFCOOPERATIVE

Forlì - Cesena



**Creare
un'impresa cooperativa**

Indice dei contenuti

Creare un'impresa cooperativa	pagina	04
I principi e i valori che caratterizzano una cooperativa	pagina	05
La tipologia delle imprese cooperative	pagina	11
Come si costituisce una cooperativa	pagina	13
Come si avvia una cooperativa	pagina	15
La struttura della società cooperativa	pagina	16
Nuove forme di "governo" delle cooperative	pagina	20
Nuovi sistemi di amministrazione	pagina	21
I libri della cooperativa	pagina	24
Il bilancio, la vigilanza, i ristorni e il socio lavoratore	pagina	28
La cooperativa europea	pagina	33
Il gruppo cooperativo paritetico	pagina	34
Strumenti ed azioni attivati da Confcooperative per il sostegno delle nuove imprese	pagina	35
Ipotesi di costo	pagina	39
Tabella di confronto tra le diverse tipologie societarie	pagina	40

Creare un'impresa cooperativa

Che cos'è una cooperativa.

Cooperare, lo esprime con chiarezza l'etimologia della parola, vuol dire scegliere di operare insieme, unire sforzi, lavoro, iniziative, risparmi, nel tentativo di raggiungere un obiettivo comune in grado di generare conseguenze ed esiti socialmente desiderabili. In altri termini, la cooperativa è una società costituita fra persone fisiche e giuridiche che condividono un obiettivo comune e che uniscono le loro forze per affrontare assieme le sfide competitive ed innovative del mercato senza dimenticare i concetti di solidarietà, collaborazione sul lavoro e mutualità che sono i principi ispiratori di una cooperativa. Essenzialmente la cooperativa è un'impresa e una società: infatti, in quanto impresa ha un fine economico, ma l'attività di una cooperativa è data anche dalla gestione comune del lavoro e individua nella figura del socio il perno attorno al quale fare ruotare aspetti di natura economico finanziaria.

Le principali norme in tema di cooperazione

- Legge 25/06/1909 n. 422 in tema di "costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici";
- il Codice Civile del 1942 dall'articolo 2511 al 2548, così come modificato dal D.Lgs 17/01/2003 n. 6 "Riforma delle società di capitali e cooperative";
- il D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni (così detta "Legge Basevi"): è la legge fondamentale in materia di cooperazione e reca le norme sulla vigilanza alle imprese cooperative nonché quelle sulla struttura giuridica;
- la Costituzione, all'art. 45, recita infatti: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità";
- Legge 17 febbraio 1971 n. 127 - Modifiche al D.Lgs C.P.S. 14/12/47;
- D.P.R. 29/09/1973 n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
- Legge 08/11/1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- Legge 31 gennaio 1992 n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative";
- D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di funzioni e composizione del Collegio sindacale;
- Legge 3 aprile 2001 n. 142 "Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla figura del socio lavoratore";
- D.Lgs n. 220/2002 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi".

I principi e i valori che caratterizzano una cooperativa

Il principio mutualistico

Il principio mutualistico non è mai stato esplicitamente codificato nella legislazione fino alla recente riforma del diritto societario che ha identificato il contenuto di "attività mutualistica" (artt. 2512-2513 C.C.) definendola come scambio di prestazioni fra socio e cooperativa, scambio la cui natura e il cui contenuto mutano a seconda del tipo di cooperativa. Nella cooperativa di produzione e lavoro, ad esempio, il socio presterà la propria attività lavorativa alla cooperativa; nella cooperativa di consumo, la cooperativa acquisterà beni per conto dei soci. Lo scopo mutualistico è il connotato specifico delle società cooperative, in particolare è la caratteristica causale che contraddistingue tutte le cooperative e si estrinseca nella cosiddetta gestione di servizio al socio ossia nella remunerazione della prestazione mutualistica al socio.

La natura non speculativa

Le cooperative hanno scopo mutualistico: il loro fine consiste nel valorizzare la figura del socio assicurandogli lavoro o servizi alle migliori condizioni di mercato. I soci cooperatori soddisfano i propri interessi personali e professionali, autogestiscono la propria impresa e beneficiano dei risultati ottenuti. Nelle cooperative gli avanzi di gestione sono patrimonio sociale e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività d'impresa, all'istituzione di servizi comuni, alla formazione ed elevazione delle capacità professionali dei soci. Nelle altre società, invece, lo scopo è la realizzazione del lucro e gli utili di esercizio vengono attribuiti ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute.

La prevalenza

La riforma del diritto societario, sancita dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6, definisce agli artt. 2512, 2513, 2514 C.C. il concetto di mutualità prevalente, i criteri per la definizione della prevalenza, nonché i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente. Una cooperativa a mutualità prevalente deve possedere:

- previsione statutaria che introduca le clausole di non lucratività (D.P.R. n. 601/73 che a sua volta rinvia alle previsioni della c.d. Legge Basevi, di cui al D.lgs C.P.S. n. 1577/47);

- opzione gestionale in ragione del tipo di scambio mutualistico:
 - a) attività svolta prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
 - b) prestazioni rese prevalentemente con l'apporto lavorativo dei soci;
 - c) apporti/conferimenti di beni o servizi prevalentemente da parte dei soci.L'art. 2513 sancisce che la condizione di prevalenza si realizza al superamento del 50% dei parametri di cui sopra. Le cooperative che non rispettano queste condizioni sono comunque "cooperative" vista l'importante funzione sociale che sono chiamate ad assolvere, ma a differenza di quelle a mutualità prevalente non possono fruire delle medesime agevolazioni ed incentivi di natura tributaria. Le cooperative possono anche svolgere attività con i terzi, ma ciò, a differenza del passato, deve essere espressamente indicato nello statuto (art. 2521 C.C.).

Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

L'art. 2545-octies del Codice Civile sancisce che la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza di cui sopra, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 del C.C., ossia tolga i requisiti mutualistici.

Una testa un voto

La riforma del diritto societario ha sostanzialmente ribadito il principio del voto capitaro (che può essere esercitato da chi sia iscritto al libro soci da almeno tre mesi); il principio è inteso nel senso che ciascun socio cooperatore ha diritto a un voto qualunque sia il valore della partecipazione sociale e che può subire, come indicato nel "vecchio" C.C., una deroga a favore dei soci persone giuridiche (alle quali l'atto costitutivo può attribuire fino a cinque voti).

Un'ulteriore deroga (art. 2538 C.C. comma 4) -e questa è un'innovazione della riforma- riguarda la possibilità di attribuire al socio il diritto di voto in ragione dello scambio mutualistico. Questa innovazione consente un maggior potere decisionale a chi partecipa in misura maggiore allo scambio mutualistico che, però, implica che ciò venga inequivocabilmente espresso nell'atto costitutivo.

Sono invece ispirate al principio di tutela degli interessi di tutti gli altri soci cooperatori, per evitare, o limitare, la possibilità che si formino gruppi di potere all'interno

dell'assemblea a favore di coloro che partecipano maggiormente allo scambio mutualistico, la norma che vieta che un singolo socio esprima più di un decimo dei voti e quella che limita il voto di tutti coloro che lo esercitano sulla base del rapporto mutualistico a non più di un terzo dei voti spettanti ai soci presenti, o rappresentati in ciascuna assemblea.

Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito

Il decreto di riforma del diritto societario stabilisce all'art. 2526 C.C. che l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società di capitali. Per evitare che la presenza di finanziatori possa snaturare l'indole mutualistica della cooperativa è previsto un limite al totale dei voti attribuibili in assemblea a questa categoria. La normativa prevede che ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

Soci sovventori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 31/01/92 n. 59, lo statuto della cooperativa può prevedere l'istituzione di una particolare categoria di soci "finanziatori" (soci sovventori) in relazione alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nell'ambito di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della cooperativa.

L'emissione delle quote/azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata dall'Assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote/azioni emesse;
- c) il termine ultimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote/azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori deve essere ridotta, applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote/azioni.

Il prestito sociale

Se previsto nel proprio statuto, la cooperativa può ricevere prestiti dai soci cooperatori, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai propri regolamenti interni.

La raccolta di tali prestiti può essere fruttifera o infruttifera di interessi.

Di seguito vengono evidenziati gli adempimenti necessari per la raccolta di prestiti da soci.

- Adempimenti per tutte le cooperative che raccolgono prestiti da soci anche infruttiferi:
 1. adeguamento degli statuti se non è prevista la possibilità di raccogliere prestiti dai soci;
 2. stesura e approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci del regolamento interno (prestiti fruttiferi/prestiti infruttiferi).
- Adempimenti aggiuntivi per le cooperative con un numero di soci superiore a 50:
 1. stipula dei contratti di prestito con ciascun socio:
 - prestiti fruttiferi: corrispondenza commerciale o scrittura privata;

- prestiti infruttiferi: corrispondenza commerciale;
- 2. redazione dei fogli informativi analitici:
 - prestiti fruttiferi;
 - prestiti infruttiferi;
- 3. scheda contabile;
- 4. modulo di preavviso al prelevamento.

- Ulteriori adempimenti per le cooperative con un numero di soci superiore a 50 nelle quali l'ammontare dei prestiti è superiore al triplo del patrimonio ma non al quintuplo:

1. fideiussione (prima ipotesi di contratto).

- Ulteriori adempimenti per le cooperative con un numero di soci superiore a 50 nelle quali l'ammontare dei prestiti è superiore al quintuplo del patrimonio:

1. schema di garanzia.

La legge, attraverso decreti ministeriali aggiornati periodicamente, stabilisce i limiti di prestito raggiungibili da ciascun socio, nonché il tasso massimo di remunerazione.

Una società aperta

La cooperativa è una società aperta dal momento che si basa sul principio della libertà e della volontarietà dell'adesione senza alcuna discriminazione. L'apertura delle strutture è rivolta a tutti coloro che intendono utilizzare i servizi e che acconsentono ad assumere la responsabilità in qualità di socio. Chiunque, infatti, condivide i principi mutualistici e possiede i requisiti richiesti da una cooperativa può chiedere di diventarne socio presentando domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione che può riservarsi di rigettarla motivandone la scelta. L'aspirante socio può chiedere un riesame della domanda respinta all'Assemblea dei soci; ciò non configura, in ogni caso, un diritto del terzo all'ammissione nella società.

Variabilità del capitale

La variabilità del capitale è un elemento strutturale che caratterizza la cooperazione. È un mezzo per la promozione della cooperazione a carattere mutualistico, voluta dalla Costituzione (art. 45). La funzione sociale di cui parla l'articolo 45 dipende,



infatti, non solo dallo scopo ma anche da elementi organizzativi e patrimoniali dell'ente. La variabilità è strettamente connessa al principio della porta aperta che si sintetizza in una maggiore libertà di ingresso e di recesso del socio (opportunamente regolamentate) che contraddistinguono le cooperative da qualsiasi altra società. Variabilità, porta aperta, democraticità sono elementi che uniti perseguono la massima diffusione dei vantaggi mutualistici.

Solidarietà e mutualità sia fra cooperative sia verso l'esterno

Tra le cooperative si attuano forme di solidarietà al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento delle imprese sul mercato, anche perché non può esistere vera cooperazione se questa non si realizza in primo luogo tra le cooperative stesse. A tal scopo tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione. Tale fondo è stato costituito con la Legge n. 59/92 ed ogni centrale cooperativa ne ha uno proprio.

La tipologia delle imprese cooperative

I diversi tipi di cooperativa e l'Albo delle società cooperative

La riforma del diritto societario ha istituito l'Albo delle società cooperative, che sostituisce i Registri prefettizi e lo Schedario generale della cooperazione. È gestito con modalità informatiche dal Ministero delle attività produttive che si avvale della C.C.I.A.A.

A questo si iscrivono tutte le cooperative, sia quelle a mutualità prevalente, sia quelle a mutualità non prevalente. L'iscrizione della cooperativa nella sezione "a mutualità prevalente" è uno dei presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative.

La mancata iscrizione è sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale (art. 2545 sexiesdecies C.C.). La mancata iscrizione preclude l'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo, che è un requisito di completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti prodotti dalla cooperativa. Da ciò consegue la non ricevibilità da parte della P.A. della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al Registro Imprese (deposito bilanci, modifiche di statuto, variazioni organi sociali, ecc.).

L'Albo è diviso in due macro sezioni:

- a) sezione "a mutualità prevalente", nell'ambito della quale esiste una sottosezione per le "cooperative a mutualità prevalente di diritto" come le cooperative sociali;
- b) sezione "cooperative diverse", che comprende quelle che non ricadono nella categoria "a mutualità prevalente".

Una volta individuata questa macro sezione, occorre indicare di che cooperativa si tratta: cooperativa di produzione e lavoro, cooperativa di lavoro agricolo, cooperativa sociale, cooperativa di conferimento di prodotti agricoli e allevamento, cooperativa edilizia di abitazione, della pesca, di consumo, di dettaglianti, di trasporto, consorzi agrari, Banche di Credito Cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia, altre cooperative.

Le banche popolari ed i consorzi agrari non sono soggetti alla normativa sulla mutualità prevalente.

Le cooperative sociali

Le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (onlus di diritto D.lgs.460/97) sono caratterizzate dallo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Esistono due tipologie di cooperative sociali, quelle di "tipo A" che svolgono principalmente funzioni di mutualità esterna nei servizi socio-assistenziali, quelle di "tipo B" per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nella riforma del diritto societario le cooperative sociali sono considerate comunque a mutualità prevalente stante la loro fondamentale funzione sociale.

Le Banche di Credito Cooperativo

Le B.C.C. sono cooperative a tutti gli effetti, sia pure con alcune regole speciali che le caratterizzano, soprattutto dal punto di vista fiscale, messe a punto dal D.lgs. 385/93.

La loro caratteristica consiste nel legame con il territorio; infatti, le Banche di Credito Cooperativo esercitano il credito prevalentemente con i soci, che devono risiedere o avere sede con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

Come si costituisce una cooperativa

La procedura

Per realizzare la volontà di cooperare si costituisce la cooperativa con atto pubblico (con la presenza di un notaio) e con la partecipazione di almeno 9 soci.

Già con l'introduzione della L.n. 266/97 art. 21 si è data la possibilità di formare le "piccole società cooperative" con un minimo di 3 ed un massimo di 8 soci persone fisiche. Ora anche il nuovo diritto societario prevede che si possa costituire in forma semplificata una cooperativa a partire da 3 persone fisiche.

Le possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo sono quindi aumentate considerevolmente, con evidenti positivi riflessi sulle opportunità di creare lavoro. I soci, dopo aver scelto gli scopi sociali e il nome, danno vita alla cooperativa attraverso un atto costitutivo che va redatto a cura di un notaio.

È parte integrante dell'atto costitutivo lo statuto della società che contiene gli scopi e disciplina il funzionamento della cooperativa. L'atto costitutivo deve stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve altresì indicare:

- 01) i dati anagrafici dei soci;
- 02) la denominazione e la sede della società;
- 03) l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
- 04) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 05) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 06) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 07) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 08) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 09) le forme di convocazione dell'Assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del Collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

I regolamenti interni

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Nelle cooperative di lavoro è richiesta dalla Legge n. 142/2001 l'adozione di un regolamento che definisca le modalità del lavoro in cooperativa.

Tale regolamento approvato dall'Assemblea va depositato alla Direzione provinciale del lavoro.

Come si avvia una cooperativa

L'avvio

Subito dopo la costituzione la cooperativa dovrà:

- provvedere a richiedere il numero di Partiva iva e il codice fiscale che diventerà anche il numero di iscrizione della società nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- procedere alla vidimazione dei libri sociali (presso C.C.I.A.A. o Notaio per libri assemblee, soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale ove previsto);
- per il libro giornale e il libro inventari è stata soppressa la vidimazione e si procede al semplice assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità previste dalla Legge 18/10/2001 n. 383 (è comunque riconosciuta la facoltà di procedere alla vidimazione del libro giornale e del libro inventari da parte di coloro che lo ritengono opportuno);
- per il Registro dei cespiti ammortizzabili e i Registri iva non è più prevista né la vidimazione iniziale né l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Sarà compito dello studio notarile:

- depositare l'Atto presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio del registro);
- depositare l'Atto presso la Camera di Commercio, la quale attribuirà subito il numero di iscrizione nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo);
- effettuare l'iscrizione all'Albo delle società cooperative, istituito dal Ministero delle attività produttive, che opera per tramite della Camera di Commercio in cui la società ha sede. La pratica è esclusivamente telematica;
- quando la cooperativa inizia l'attività ed ogni qualvolta dovesse intraprenderne una nuova, deve comunicarlo, entro 30 giorni, alla Camera di Commercio e all'Agenzia delle Entrate.

Per tale fase, per far fronte agli adempimenti richiesti, la Confcooperative assiste le proprie associate tramite la propria segreteria.

La struttura della società cooperativa

Gli organi sociali

Gli organi sono di natura individuale (es. il Presidente o Amministratore unico) o collegiale (l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale).

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci ha il compito principale di indirizzare l'attività della società, approvare il bilancio redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, eleggere le cariche sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale). Essa, per la natura e l'importanza delle decisioni che può prendere è definita l'organo sovrano al quale presenziano tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli amministratori e dei sindaci giunti a scadenza di mandato nonché per le altre attribuzioni previste dall'art. 2364 - 2364 bis del C.C.

Quando particolari ragioni lo richiedono, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 gg. dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio purché ciò sia opportunamente indicato nell'atto costitutivo.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata alla presenza di un notaio per deliberazioni particolari come ad esempio modifiche dell'atto costitutivo e statuto, la nomina dei liquidatori, per ottenere un concordato preventivo o per entrare in amministrazione controllata. Nell'Assemblea ogni socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci, ha diritto ad un voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritto, l'unica eccezione è per le persone giuridiche socie a cui l'atto costitutivo può attribuire fino a 5 voti.

Voto plurimo

Con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse (soci imprenditori), l'atto costitutivo può attribuire loro il voto plurimo in relazione alla intensità (qualità - quantità) degli scambi mutualistici realizzati nei limiti di quanto previsto dal nuovo art. 2538 del C.C.

Socio in prova

Lo Statuto può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

Il nuovo Codice Civile prevede, infatti, una categoria speciale di socio, il "socio in prova".

Dopo un periodo, che non potrà essere superiore a cinque anni, il socio, ove non sia escluso o receda, avrà diritto ad essere considerato socio a pieno titolo. La principale dottrina concorda nel ritenere ragionevole l'esclusione del "socio in prova" dall'elettorato passivo; sicuramente più problematica pare la totale esclusione del diritto di voto.

Altrettanto difficile sembra la possibilità di escludere il "socio in prova" dall'istituto del ristorno, in quanto strumento principe della mutualità.

Il Consiglio di Amministrazione

La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società. Esso inoltre definisce l'indirizzo strategico della cooperativa e provvede a redigere il bilancio d'esercizio con la prescritta relazione sulla gestione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci (soci sovventori, soci finanziatori ecc.) nella misura non superiore ad un terzo del totale degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione sceglie al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente; inoltre può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni e particolari compiti ad uno o più consiglieri (amministratore/i delegato/i) o a un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera collegialmente, le responsabilità per gli atti di amministrazione devono essere imputate collettivamente a tutti i componenti del Consiglio e le delibere relative andranno verbalizzate su un apposito libro delle adunanze. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere notificata entro 30 gg. dalla sua nomina, al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio. Può riscuotere qualsiasi somma da privati e Pubbliche Amministrazioni rilasciando liberatoria quietanza. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci. La nomina del Presidente deve essere comunicata entro 30 gg. al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e alla locale Agenzia delle Entrate.

Il Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo che controlla la legalità e la buona amministrazione dell'intera attività sociale.

Esso è obbligatorio:

- 01) se il capitale sociale è almeno pari o superiore a quello minimo previsto per le Spa; ovvero,
- 02) se per due esercizi consecutivi si sono superati due dei tre limiti quantitativi previsti dall'art. 2435 bis C.C. per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ossia:
 - totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
 - dipendenti mediamente occupati nel corso dell'esercizio: 50 unità; ovvero,
- 03) se indicato nello statuto; ovvero,
- 04) se la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il Collegio sindacale, se nominato o obbligatorio per legge, deve vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile e delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate.

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre o cinque membri effettivi, secondo la scelta statutaria, e di due supplenti. La legge prevede che almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro

dei revisori contabili mentre gli altri devono essere scelti fra gli iscritti in albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nelle cooperative che si rifanno alla normativa sulle Spa, la funzione del Collegio sindacale è cambiata radicalmente in quanto è orientata a valutare l'operato del Consiglio di Amministrazione piuttosto che a verificare il corretto controllo contabile che invece sarà affidato ad un organo di controllo (società di revisione o revisore esterno). Il Collegio sindacale, già legalmente competente per il controllo sulla gestione, può essere investito, statutariamente, anche del controllo contabile, ma in questo caso tutti i sindaci devono essere iscritti nell'Albo dei revisori contabili.

L'Organo di Controllo

Per le società cooperative alle quali tornino applicabili le norme sulle Spa, il D.Lgs. n. 6/2003 prevede che qualora il Collegio sindacale eserciti solo il controllo sulla gestione, il controllo contabile deve essere conferito ad un revisore o ad una società di revisione, iscritti nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Tale organo di controllo è obbligatorio nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali e che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, altrimenti lo statuto può prevedere che i compiti di tale organo siano esercitati dal Collegio sindacale, con le modalità viste nel paragrafo precedente.

Nuove forme di "governo" delle cooperative

I modelli di governance

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal Titolo VI sulle società cooperative, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle Spa.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle Srl secondo lo schema seguente:

Numero soci cooperatori	Tipo di società	Normativa applicabile
Da 3 a 8 (Persone fisiche)	Società cooperativa	Srl
Da 9 a 19	Società cooperativa	Srl o Spa (scelta da manifestarsi nell'atto costitutivo o statuto)
Pari o superiore a 20	Società cooperativa	Srl o Spa (scelta da manifestarsi nell'atto costitutivo o statuto) se: attivo dello Stato patrimoniale non superiore a 1.000.000 di Euro. Obbligatoriamente Spa se: attivo dello Stato patrimoniale superiore a 1.000.000 Euro.

Nuovi sistemi di amministrazione

I sistemi dualistico e monistico

Il D.Lgs. n. 6/2003 di riforma del diritto societario all'art. 2544 prevede, anche per le cooperative, la possibilità di adottare i sistemi di amministrazione previsti per le Spa all'art. 2409-octies e 2409 sexiesdecies. Si tratta rispettivamente del sistema dualistico e di quello monistico.

Sistema dualistico

Il sistema dualistico, che si ispira agli ordinamenti tedesco e francese, prevede la presenza di un "Consiglio di gestione", un "Consiglio di sorveglianza" e un organo di controllo contabile. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di gestione, che è costituito da almeno due componenti, ed è nominato dal Consiglio di sorveglianza: al Consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, quasi tutte le norme stabilite per il modello tradizionale del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di sorveglianza è costituito da almeno tre componenti, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili, ed è nominato dall'Assemblea ordinaria. Esso ha compiti compositi, poiché gli sono attribuite sia le funzioni di vigilanza e le responsabilità del Collegio sindacale sia larga parte delle funzioni dell'Assemblea ordinaria (nomina e revoca dei componenti del Consiglio di gestione, loro retribuzione, approvazione del bilancio, promozione dell'azione sociale di responsabilità). All'organo di controllo contabile (revisore esterno o società di revisione, iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia), è affidato il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità. Spetta all'Assemblea la nomina di tale organo. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo attua un modello di "governo" in cui le più importanti funzioni dell'Assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettavano ai soci, sono attribuite ad un organo professionale quale è il Consiglio di sorveglianza. Si tratta di un sistema in cui l'Assemblea non nomina gli amministratori e non approva il bilancio ma decide sull'elezione del Consiglio di sorveglianza, che è l'organo misto di gestione e controllo, così indirettamente determinando le linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di struttura della stessa che in precedenza spettavano all'Assemblea straordinaria.

Sistema monistico

Il sistema monistico prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale: le principali differenze consistono nell'impossibilità di affidare l'amministrazione ad un Amministratore unico e nell'eliminazione del Collegio sindacale. Quest'ultimo è sostituito dal Comitato per il controllo sulla gestione, nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno e composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. La circostanza che la vigilanza sull'amministrazione sia svolta, invece che dal Collegio sindacale, da un comitato formato all'interno del Consiglio di Amministrazione, non determina un minor rigore dell'attività di controllo, poiché la professionalità, l'indipendenza, i doveri e i poteri di tale comitato coincidono con quelli del Collegio sindacale. È inoltre previsto un organo di controllo contabile (revisore esterno o società di revisione, iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia), al quale è demandato il compito di controllare la corretta tenuta della contabilità.

Sistemi amministrativi	Organi
Sistema tradizionale	Assemblea - C.d.A. - Presidente - Collegio sindacale (se nominato ovvero se obbligatorio per legge) - Organo di controllo contabile
Sistema dualistico	Assemblea - Presidente - Comitato di gestione - Consiglio di sorveglianza - Organo di controllo contabile
Sistema monistico	Assemblea - Presidente - C.d.A. (al suo interno Comitato per il controllo sulla gestione) - organo di controllo contabile

Trasformazione della piccola società cooperativa

Nelle "norme di attuazione e transitorie" di cui alla riforma del diritto societario è prevista la trasformazione delle piccole società cooperative in società cooperative entro il 31/12/2004. Ad esse tornano applicabili le norme previste per le Srl.

Differenze fra una cooperativa ed altri tipi di società

A chi ha un'idea imprenditoriale è offerta un'ampia gamma di scelte per potere concretizzare il proprio progetto. Ogni tipologia societaria ha delle caratteristiche peculiari, quindi la ricerca deve tendere ad utilizzare la forma più adatta alle proprie esigenze ed alle tipologie del progetto. Fra questi strumenti la cooperativa offre particolari vantaggi quali:

- partecipazione democratica dei soci alle decisioni sociali (principio "una testa, un voto");
- una responsabilità patrimoniale limitata dei soci;
- un esborso iniziale di capitale ridotto e costi di gestione minori, quali per esempio il diritto annuale C.C.I.A.A., l'assenza della tassa di concessione governativa sui libri, ecc.;
- la possibilità di appartenere ad un'Associazione di rappresentanza, che mette a disposizione diversi servizi, consulenze e crea l'occasione per nuove collaborazioni e sinergie;
- per le cooperative aderenti ad un'Associazione riconosciuta a livello nazionale come Confcooperative, il Ministero del Lavoro delega la vigilanza all'Associazione di appartenenza.

Al fine di meglio evidenziare le caratteristiche peculiari della cooperativa e della piccola società cooperativa, si sono confrontati tra loro, per ciascuna tipologia societaria, alcuni elementi sostanziali quali il numero e la tipologia dei soci, il capitale sociale minimo, gli organi sociali obbligatori, le responsabilità patrimoniali, i poteri decisionali, ecc. (vedi tabelle pagine 40, 41, 42, 43).

I libri della cooperativa

I libri

Sotto il profilo tributario, il legislatore assimila le società cooperative alle altre società di capitali: la cooperativa è quindi soggetto passivo d'imposta sia ai fini delle imposte dirette (Irpeg - in futuro Ires, Irap) che indirette (Iva, Registro, ecc.). Ne consegue che, come ogni contribuente, la cooperativa è tenuta agli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento specificatamente previsti per i singoli tributi (ad esempio dovrà istituire registri Iva su cui annotare le fatture ricevute e quelle emesse, effettuare versamenti periodici per l'Iva eventualmente a debito, presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente). Inoltre, e per le stesse motivazioni, la cooperativa è "sostituto d'imposta": ad esempio, con riferimento ai propri soci e dipendenti, in sede di erogazione delle retribuzioni è obbligata ad effettuare le ritenute di legge, a riversarle entro le scadenze all'erario, a certificarle annualmente nei confronti dei dipendenti e dell'erario mediante appositi modelli. Sempre con riferimento ai soci e agli eventuali dipendenti, la cooperativa dovrà evidentemente attivare i registri obbligatori secondo le disposizioni previdenziali ed assistenziali applicabili alla tipologia del rapporto (libro paga, libro matricola, registro infortuni). La documentazione obbligatoria è composta dal libro giornale e dal libro degli inventari.

Il libro giornale

L'art. 2216 C.C. dispone che il libro giornale debba indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. L'art. 2219 C.C. aggiunge che tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. La norma fiscale stabilisce invece il termine di 60 giorni entro il quale le operazioni devono essere registrate, nonché gli obblighi di numerazione e di assolvimento dell'imposta di bollo (art. 22 D.P.R. n. 600/73 e art. 16 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642/1972 così come modificati dall'art. 8 della Legge 18/10/2001 n. 383).

Il libro degli inventari

Trattasi di un libro obbligatorio, prescritto dall'art. 2214 C.C., da numerare progressivamente in ogni pagina prima dell'uso e da assoggettare ad imposta di bollo secondo quanto previsto dall'art. 16 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642/1972 così come modificato dall'art. 8 della Legge n. 383/2001. L'art. 2217 C.C. stabilisce che l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa.

Sono altresì obbligatori i seguenti libri sociali.

Il libro dei soci

È il libro nel quale devono essere riportati il nome e il cognome dei singoli soci, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio, il codice fiscale, le sottoscrizioni e versamenti eseguiti relativamente alle quote o alle azioni, la data e gli estremi della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, la data e gli estremi della delibera di esclusione, i trasferimenti delle azioni o delle quote ed i vincoli ad esse relativi, le deliberazioni di recesso, morte, decadenza ed esclusione ed ogni altra comunicazione o variazione rilevante per la conoscenza della compagine sociale.

Il libro delle deliberazioni e delle adunanze dell'assemblea

In esso vanno trascritti, oltre ai verbali dell'assemblea ordinaria, anche quelli redatti per atto pubblico, nel caso di assemblee straordinarie. Nel libro verbale debbono essere indicati la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno e in maniera sintetica le dichiarazioni dei soci. Ogni verbale va firmato dal Presidente e dal segretario che lo redige.

Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Deve contenere tutti i verbali che caratterizzano le scelte di gestione dell'organo amministrativo. In ciascuna delibera va riportata la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il nominativo degli amministratori e dei sindaci

intervenuiti, le eventuali dichiarazioni di dissenso che i sindaci o gli amministratori vogliono verbalizzare. Per essere giuridicamente valido, il verbale deve riportare le firme del Presidente e del segretario e, se le deliberazioni sono importanti, anche dei sindaci presenti. Nelle cooperative che adottano il sistema di amministrazione di tipo "dualistico" il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione è sostituito da quello del Consiglio di gestione mentre rimane invariato per quelle che adottano il sistema di amministrazione di tipo "monistico".

Il libro dei verbali dei sindaci

In esso vanno trascritte le verifiche sindacali trimestrali e la relazione del Collegio sindacale al bilancio. Nelle cooperative che adottano il sistema di amministrazione di tipo "dualistico" il libro dei verbali del Collegio sindacale è sostituito da quello del Consiglio di sorveglianza mentre in quelle che adottano il sistema di amministrazione di tipo "monistico" questo libro è sostituito da quello del Comitato per il controllo sulla gestione. Prima di essere posti in uso, tutti i libri sociali obbligatori vanno numerati progressivamente e timbrati in ogni pagina dal Registro delle Imprese o da un notaio. Questa è una formalità piuttosto onerosa poiché comporta il pagamento della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo e dei diritti camerati. Solo le onlus, le cooperative sociali e, in parte, le cooperative edilizie possono disporre di agevolazioni ed esoneri dalle predette imposte. Esistono poi altri libri la cui tenuta è prevista da norme di legge, fiscali e del lavoro. Il loro numero e la loro funzione variano in relazione all'attività che si svolge. Tuttavia si possono ricordare i più comuni.

Il libro matricola

Il libro matricola deve riportare, in ordine cronologico di assunzione, il numero dei dipendenti, i relativi dati anagrafici e la loro posizione professionale.

Il libro paga

In esso vengono annotati tutti gli elementi che compongono la retribuzione corrisposta, le trattenute operate e l'eventuale importo per assegni familiari. Il libro paga va sempre aggiornato di giorno in giorno con l'indicazione delle ore di lavoro

eseguite nel giorno precedente. La normativa vigente prevede la possibilità di utilizzare documenti equipollenti (a titolo di esempio: appositi fogli per le rilevazioni delle presenze; cartellini orologio; badge magnetico per la rilevazione delle presenze; cedolini paga meccanografici con relativi riepiloghi; libro paga meccanografico).

Forma e modalità di tenuta del libro paga e del libro matricola

Il libro paga e il libro matricola possono essere tenuti:

- su supporto cartaceo;
- su fogli mobili previa vidimazione di Inail o Inps;
- su supporti magnetici mediante una procedura di validazione informatica che prevede l'apposizione di una firma digitale e di una marca temporale rilasciata da un Certificatore.

Se il libro paga e il libro matricola sono tenuti su supporti cartacei o fogli mobili occorre che vengano vidimati prima del loro utilizzo da parte di Inail o Inps; se sono tenuti su supporti magnetici non è richiesta alcuna vidimazione preventiva.

Registrazioni sostitutive

Nella pratica la rilevazione delle presenze viene effettuata con un registro delle presenze numerato in ogni pagina e vidimato dall'istituto competente. La registrazione dei dati retributivi può avvenire mediante fogli paga numerati progressivamente e vidimati dallo stesso istituto.

Registro infortuni

In questo registro sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Prima di essere utilizzato il registro deve essere vidimato dalla ASL competente per territorio. Esso deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo del lavoro e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'azienda. Confcooperative, tramite la sua società di servizi, supporta le cooperative nella tenuta dei libri.

Il bilancio, la vigilanza, i ristorni e il socio lavoratore

Il bilancio d'esercizio

L'attività svolta dalle società cooperative quali vere e proprie imprese è sempre più spesso posta in relazione con le risultanze del processo produttivo o commerciale a cui danno origine. Per tale motivo l'informazione sulla gestione ha assunto un'assoluta preminenza rispetto a qualunque altro tipo di notizia, sia perché tramite l'attività svolta si realizza lo scopo mutualistico, sia perché l'economicità dell'impresa permette di individuare la possibilità di continuazione della stessa.

In questo quadro il bilancio d'esercizio appare come un sistema informativo di primaria rilevanza. La finalità principale del bilancio è diventata quella di garantire la veridicità dei risultati ufficiali delle gestioni patrimoniale, finanziaria ed economica sviluppate nei vari e possibili rapporti: fra i soci, fra soci ed amministratori, fra cooperativa e creditori, fra cooperativa e clienti, fra cooperativa e chiunque terzo, compreso l'Erario.

La convocazione dell'assemblea che approva il bilancio deve essere fatta entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel termine più lungo di centottanta giorni se sussistono particolari ragioni. Entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese ed insieme ad esso le cooperative devono depositare: la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio sindacale se nominato ovvero se obbligatorio per legge, il verbale dell'Assemblea che approva il bilancio.

Ogni anno, in occasione del deposito del bilancio d'esercizio (presentazione telematica) al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente, occorre presentare, sempre in via telematica, al Ministero delle Attività Produttive, un modello nel quale vengono riportati i dati contabili/gestionali che attestano o meno il soddisfacimento dei parametri previsti dall'art. 2513 C.C. ai fini del riconoscimento di cooperativa a mutualità prevalente. Se per due esercizi consecutivi la cooperativa non soddisfa tali parametri contabili/gestionali, perderà la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, con conseguente perdita dei benefici fiscali, pur rimanendo sempre una società cooperativa.

Destinazione degli utili annuali

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31/01/92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori (ossia i soci possessori di strumenti finanziari se previsti in statuto e se eventualmente istituiti dalla cooperativa).

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziari nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

La vigilanza

La vigilanza, in generale, ha lo scopo di garantire l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche delle cooperative, la sussistenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni tributarie, il regolare funzionamento contabile e lo stato delle attività e delle passività.

La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie hanno luogo ogni anno per le cooperative ed i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a 15.493.707 Euro ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all'Albo di cui all'art. 13 della legge 59/92, le cooperative di solidarietà sociale e le cooperative soggette alla certificazione

del bilancio. Per le cooperative di minori dimensioni e per le cooperative edilizie di abitazione non iscritte nel citato Albo, l'ispezione ordinaria ha cadenza biennale. Le ispezioni straordinarie hanno invece luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità o se ne ravvisi la necessità. Le ispezioni ordinarie presentano due possibilità di esecuzione: da ispettori ministeriali o da revisori incaricati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, come Confcooperative.

La vigilanza delle Associazioni nazionali riconosciute è limitata alle cooperative ad esse aderenti; conseguentemente, le cooperative non aderenti a nessuna associazione vengono ispezionate direttamente dal Ministero. Per questa attività di revisione è previsto un contributo stabilito dal D.M. 30/12/98 che varia a seconda della tipologia della cooperativa, del numero dei soci, del fatturato e del capitale sociale sottoscritto.

I ristorni

Nelle cooperative è ammesso il riconoscimento di "ristorni" ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati. Il ristorno, che da sempre rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa, può essere genericamente inteso quale "maggior compenso per i conferimenti effettuati". Esso quindi risulta essere direttamente legato al grado di partecipazione del socio al rapporto mutualistico.

Quando il risultato della gestione sociale non deriva integralmente dall'attività svolta con i soci, si cercherà di determinare sulla base di principi di ragionevolezza e di semplicità, una procedura che consenta di raggiungere correttamente ed in via extracontabile, il risultato della separazione dell'attività con i soci da quella svolta con i non soci. Così, per esempio, per le cooperative di produzione e lavoro l'incidenza percentuale dell'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai soci sul totale delle retribuzioni lorde complessive, rappresenta un parametro per determinare il risultato dell'attività con i soci (scambio mutualistico) su cui calcolare successivamente l'entità del ristorno.

È comunque fatto divieto di attribuire ristorni superiori alla differenza positiva tra ricavi e costi di fine esercizio, al fine di evitare il generarsi di una perdita; inoltre, nei confronti delle cooperative di produzione e lavoro l'ammontare del ristorno non può superare il 30% delle retribuzioni lorde corrisposte ai soci. L'erogazione dei

ristorni deve essere deliberata dall'Assemblea ed evidenziata nella Nota integrativa, nella Relazione sulla gestione e nella Relazione del Collegio sindacale se esistente.

Il socio lavoratore

La posizione del socio lavoratore alla luce della Legge 3 aprile 2001, n. 142 (come modificata dalla Legge Biagi n. 30/2003).

Con l'entrata in vigore della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni si introducono forti elementi di novità per quanto attiene il regime normativo, economico e previdenziale del socio lavoratore di quelle società cooperative le quali abbiano per oggetto la prestazione di lavoro da parte dei propri soci. Rammentiamo che le nuove norme si applicano ai soci lavoratori che:

- 01) concorrono alla gestione dell'impresa, inclusa la formazione degli organi societari;
- 02) partecipano all'elaborazione dei programmi, alle decisioni e alla realizzazione dei processi produttivi;
- 03) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;
- 04) mettono a disposizione le proprie capacità professionali per le prestazioni di lavoro richieste alla cooperativa.

Ai rapporti così instaurati -che avranno conseguentemente un diverso regime, a seconda della natura subordinata od autonoma della prestazione (socio lavoratore, socio collaboratore od altro)- si applica il relativo trattamento fiscale e previdenziale. Fatte salve talune specificità e previa la predisposizione di idonei accordi, al socio lavoratore verranno riconosciuti diritti individuali e collettivi contenuti all'interno di norme quali la Legge n. 300/70, ferma la non reintegrabilità sul posto di lavoro del socio il quale sia stato escluso (ai sensi dell'art. 2, L.n. 142/2001). Il socio lavoratore, inoltre, ha diritto ad un equo compenso per l'opera svolta (art.3, L.n. 142/2001); in particolare per il socio lavoratore subordinato si farà riferimento ai contratti di lavoro eventualmente sottoscritti dall'Associazione Cooperativistica di appartenenza. Sotto il profilo retributivo, per il socio lavoratore subordinato troveranno applicazione i trattamenti minimi contenuti negli accordi sottoscritti con le Associazioni Cooperativistiche di appartenenza; mentre per i rapporti di lavoro associato "diversi" da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici che

fissino le relative tariffe, si farà genericamente riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Ulteriori trattamenti economici potranno anche prendere la forma tradizionale del "ristorno" in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, fino ad un massimo del 30% dei trattamenti retributivi complessivi (limite previsto per le cooperative di produzione e lavoro) di cui all'art. 3 commi 1 e 2 lett. a), usufruendo di un trattamento contributivo incentivante.

La cooperativa adotterà -previa apposita delibera assembleare entro il 31/12/2003 e non oltre- un regolamento "sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori" (vedi art. 1 della legge in commento). In tale regolamento, da depositare presso la competente Direzione provinciale del lavoro nei trenta giorni successivi alla sua approvazione, verranno previste le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni, in relazione alle concrete tipologie di lavoro. Si precisa come la complessa disciplina illustrata sia suscettibile di ulteriori integrazioni interpretative anche da parte delle autorità competenti.

La cooperativa europea

L'uscita del regolamento europeo che introduce le norme per la costituzione della società cooperativa europea è un fatto estremamente positivo. L'introduzione di un modello europeo di Statuto cooperativo ha lo scopo di armonizzare le normative degli Stati membri in materia di cooperative eliminando gli ostacoli giuridici e amministrativi che hanno impedito alle cooperative di stabilirsi in un altro Stato membro o di includere nella propria base associativa soci provenienti dagli altri paesi comunitari. Anche le cooperative italiane, in possesso dei requisiti, possono trasformarsi in una società cooperativa europea che, dal punto di vista formale, oltre ai principi base della cooperazione -variabilità del capitale sociale, principio di una persona un voto, ecc.- presenta numerosi punti in comune con le cooperative nostrane anche dal punto di vista organizzativo e funzionale.

Un'evidente differenziazione è rappresentata dal numero minimo di soci, che in Italia è rappresentato da tre persone fisiche mentre per la normativa europea occorrono almeno cinque soci, persone fisiche o giuridiche. Altri tipi d'impresa potranno, in questo modo, affrontare il mercato europeo unendosi in forma cooperativa e -fatto inedito di importanza storica- lo stesso potranno fare anche le singole persone fisiche: cinque o più cittadini provenienti da diversi stati membri dell'UE potranno di fatto dare vita a una cooperativa europea.

Il gruppo cooperativo paritetico

Il gruppo cooperativo paritetico viene definito dal nuovo Codice Civile all'art. 2545 septies come "il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese". Le cooperative, dunque, rispetto al passato, possono concludere un contratto tipico per conseguire un assetto di interessi.

Il gruppo cooperativo non viene costituito per rendere un servizio e questo lo differenzia dallo scopo di un consorzio, che è invece quello di costituire un'organizzazione comune.

Ciò che non deve mancare è un centro d'indirizzo delle attività imprenditoriali di ciascuna impresa (ad es. centro propulsore di iniziative per elaborare e scegliere strategie di produzione o di mercato), regolando il quale le società partecipanti si ripropongono vantaggi da distribuire in modo equilibrato tra loro in base a pre-concordati criteri di compensazione. Un'attività potrebbe non richiedere né un'organizzazione comune né alcuna articolazione di ruoli ma solo la direzione ed il coordinamento di una capogruppo.

Strumenti ed azioni attivati da Confcooperative per il sostegno delle nuove imprese

Sportello informativo e progettazione d'impresa

Confcooperative, presso le proprie sedi di Forlì e di Cesena, riceve, preferibilmente previo appuntamento, persone o gruppi che necessitano di informazioni per la realizzazione di progetti imprenditoriali; fornendo le necessarie informazioni di natura societaria, tributaria, fiscale, previdenziale, finanziaria, attraverso i funzionari e consulenti esperti nei vari settori. Confcooperative svolge un servizio di analisi di fattibilità di progetti imprenditoriali, curandone anche la fase realizzativa in affiancamento ai promotori. Inoltre, attraverso gli enti appositamente promossi, è possibile attivare progetti per percorsi formativi necessari ai soci presso le neo imprese, nonché programmi e/o progetti di sviluppo da candidare nei programmi di finanziamenti pubblici.

L'idea imprenditoriale e il business plan

L'idea imprenditoriale rappresenta il punto di partenza dell'intero processo di creazione d'impresa e consiste nell'individuare una possibilità di inserimento nel mercato offrendo quei beni e/o servizi la cui domanda non è soddisfatta, innovando un prodotto già esistente oppure offrendo beni totalmente nuovi. Ciò che comunque occorre tener presente è la necessità che l'idea imprenditoriale, per poter essere considerata di successo, debba evidenziare un plus rispetto alla tipologia dei bisogni esistenti o potenziali ed alle modalità seguite dalle imprese per soddisfarli; in altre parole, l'idea imprenditoriale deve avere un contenuto d'innovazione che non implica necessariamente l'adozione di nuovi processi o nuove tecnologie, ma può anche tradursi nell'applicazione di nuovi modelli organizzativi, nella scoperta di nuovi mercati di sbocco o nella realizzazione di nuove proposte di commercializzazione che rendono più competitivo un determinato prodotto sul mercato. Per trasformare l'idea in un'iniziativa imprenditoriale è necessario valutare la coerenza tra il potenziale business cui essa può dar luogo e le caratteristiche del futuro imprenditore per poter individuare gli eventuali fattori di successo ed i profili professionali e personali richiesti.

Il business plan è lo strumento attraverso il quale si realizza una descrizione dettagliata di come sarà organizzato il lavoro dell'impresa negli aspetti produttivi, commerciali, finanziari, amministrativi. Il business plan o "piano d'impresa" è un documento finalizzato a descrivere accuratamente l'attività che i potenziali

imprenditori intendono intraprendere nel primo triennio di vita dell'impresa, stimolandoli a riflettere sulla propria idea di business, sul mercato in cui si vuole operare e sulle risorse da utilizzare. Esso consente una valutazione preventiva della fattibilità del progetto al fine di riflettere sulla convenienza ad intraprendere l'attività, minimizzando, così, i rischi legati all'iniziativa imprenditoriale, facilita la presentazione all'esterno del progetto supportando l'imprenditore nel convincere i potenziali futuri finanziatori sulla bontà del progetto. Confcooperative supporta i neo cooperatori nello sviluppo dell'idea imprenditoriale anche attraverso la stesura del business plan gestionale.

Convenzione con Istituti di Credito

Confcooperative, al fine di agevolare l'avvio delle nuove imprese, ha stipulato convenzioni con alcuni Istituti di Credito (in particolare Banche di Credito Cooperativo), per concedere finanziamenti a tassi particolarmente favorevoli per le spese di costituzione e per i primi investimenti. Confcooperative attiva in collaborazione con gli Istituti di Credito Cooperativo progetti di "incubatori" d'impresa.

Coop.Er.Fidi

Coop.Er.Fidi è, dal 1996, l'organismo di garanzia consortile delle cooperative e, fino a questo momento, esso si è rivelato, nel territorio regionale, uno degli strumenti più usati dalle cooperative per accedere al credito e finanziare le loro attività. L'operatività del consorzio è rivolta prioritariamente a favore di nuove imprese cooperative che realizzino occupazione giovanile e femminile, imprese cooperative operanti nei settori della tutela sociale e assistenziale, nel campo dei servizi alle persone e dei servizi culturali o per garantire progetti di investimento atti a consolidare l'occupazione nell'impresa cooperativa richiedente. Concretamente esso interviene offrendo garanzia nei confronti della cooperativa, oltre a definire le condizioni del tasso e la durata del mutuo da contrarre con gli Istituti di Credito.

Foncooper

Foncooper è un fondo rotativo dello Stato di cui alla Legge n. 49/1985 (detta anche "Legge Marcora"), destinato al finanziamento agevolato delle cooperative,

escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le piccole e medie imprese.

Esso è rivolto al finanziamento di progetti di investimento finalizzati a:

- a) aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa;
- b) realizzazione o acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
- c) ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Il ricorso a tale forma di finanziamento offre opportunità in termini di tasso particolarmente vantaggioso, garanzie limitate ai soli beni oggetto di investimento ed agli altri cespiti aziendali, esenzione dalle ordinarie spese di istruttoria. Attualmente è gestito a livello regionale; le domande possono essere presentate in qualsiasi momento -per l'istruttoria vale l'ordine cronologico di arrivo.

Convenzioni con l'Università

Confcooperative, al fine di trasferire al mondo delle imprese le conoscenze, le innovazioni, i risultati delle ricerche che si sviluppano all'interno del mondo accademico e per far conoscere ai giovani il modello cooperativo, quale strumento per la realizzazione di idee o progetti imprenditoriali, ha siglato un protocollo d'intesa con le facoltà universitarie presenti nel territorio romagnolo. Questo accordo prevede anche lo svolgimento di tirocini presso le cooperative associate.

I.R.E.Coop

L'I.R.E.Coop Emilia-Romagna è l'Ente di formazione della Confcooperative Emilia-Romagna ed opera sin dal 1979 su tutto il territorio regionale allo scopo di soddisfare i fabbisogni di formazione e sviluppo del tessuto economico locale. L'istituto progetta, realizza, gestisce azioni formative finalizzate a valorizzare le risorse umane e a fornire le professionalità necessarie al territorio. Tali interventi, realizzati con contributi pubblici e privati, sono rivolti alla formazione e all'orientamento al lavoro dei giovani e alla formazione continua di personale dipendente, quadri tecnici e soci delle aziende cooperative. L'I.R.E.Coop lavora per la formazione di nuove figure professionali, per la promozione della neo imprenditoria cooperativa

e per elevare la professionalità dei soci dirigenti delle cooperative. I.R.E.Coop è presente a Forlì in via Orto del Fuoco 1/a. Per informazioni si può telefonare allo 0543/370671, mandare un fax allo 0543/24282 oppure inviare una e-mail all'indirizzo: sede.forli@irecoop.it. È visitabile anche il sito internet: www.irecoop.it

A.G.M.: Associazione Gino Mattarelli



L'Associazione nasce nel 1989 in memoria dell'on. Gino Mattarelli e si ispira ai principi e ai valori cooperativi offrendo alla realtà locale strumenti di formazione e di aggiornamento, momenti di approfondimento e di confronto su argomenti in campo sociale ed economico.

L'Associazione ha sede presso la Confcooperative di Forlì-Cesena e svolge prevalentemente un'attività di promozione culturale attraverso diverse iniziative quali l'organizzazione di convegni, incontri, seminari, studi e ricerche.

L'Associazione Giovani Cooperatori



L'Associazione Giovani Cooperatori della Provincia di Forlì-Cesena nasce con un'Assemblea costituente il 29 novembre 2004. Alla firma del primo statuto dell'Associazione sono presenti 47 giovani che appartengono a vario titolo al movimento cooperativo, con età compresa fra i 16 e i 37 anni. Per volontà del gruppo promotore dell'iniziativa, infatti, l'Associazione sarà un punto d'incontro di tutti coloro che vorranno avvicinarsi al modello cooperativo e condividerne gli ideali ispiratori, a partire da coloro che già oggi ne fanno parte in qualità di soci, dipendenti, amministratori. L'Associazione si propone come il braccio giovanile della Confcooperative Unione provinciale di Forlì-Cesena in coordinamento e collaborazione con la Confederazione Cooperative Italiane, condividendone le finalità e i valori. L'Associazione Giovani Cooperatori ha la finalità di promuovere tra i giovani gli ideali ed i valori del movimento cooperativo, tra i quali, senza dubbio, il cardine è rappresentato dal principio della "mutualità". Costituire una cooperativa, infatti, non è solo un modo di fare impresa, ma è anche condivisione di ideali comuni, quali la solidarietà fra i soci e la suddivisione secondo equità dei benefici dell'impresa.

info:

giovanicooperatori@confcooperative.net • www.confcooperative.net/2004/giovani.html

Ipotesi di costo

Ipotesi di costo di una cooperativa

Spese di costituzione

- Spese notarili: atto costitutivo e statuto, registrazione e iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio a partire da 1.000,00€.
- Acquisto e timbratura dei libri sociali a partire da 500,00€.

NB: le spese di costituzione sono particolarmente contenute poiché la Confcooperative indirizza e fornisce, alle cooperative costituenti, l'assistenza per la formulazione dello statuto in maniera gratuita.

Spese di gestione

- Diritto annuale C.C.I.A.A. 93,00€ fino aprile 2006, aggiornati ogni anno.
- Costo biennale per la revisione da 260,00€ a 2.200,00€ circa (dipende dalla tipologia della cooperativa, dal numero dei soci, dal capitale sociale e dal fatturato).
- Adesione alla Confcooperative per il primo anno 270,00€. Dal secondo anno, percentuale in base al fatturato e differenza per settori.
- Eventuale tenuta della contabilità da parte del centro servizi a partire da 2.000€ circa.
- Iscrizione all'Albo delle società cooperative (una tantum) 54,72€.
- Comunicazione di inizio attività presso C.C.I.A.A. – sede legale 53,22€ (ogni unità locale 52,68€).

Tabella di confronto tra le diverse tipologie societarie

Tipologie societarie	Capitale sociale minimo	Composizione base sociale	Organi sociali obbligatori	Responsabilità patrimoniale	Responsabilità decisionali
S.n.c.	Non previsto	Minimo 2 soci, no max	Tutti i soci indistintamente possono essere amministratori a tempo indeterminato	Illimitata di tutti i soci che rispondono anche con il loro patrimonio	Tutti i soci hanno uguali diritti ma i poteri decisionali vengono stabiliti dallo statuto
S.a.s.	Non previsto	Solo persone fisiche e/o società di persone; almeno un socio accomandante; no max; almeno un socio accomandatario; no max	L'amministrazione spetta ai soci accomandatari con possibilità per i soci accomandanti (secondo statuto) di dare pareri ed effettuare controlli ed ispezioni (art. 2320 C.C.)	Accomandatari illimitata; accomandanti limitata all'apporto di capitale investito	Poteri decisionali solo ai soci accomandatari con possibilità di limitazioni per le operazioni straordinarie secondo statuto; i soci accomandanti possono avere procure
Coop.va con Soci da 3 ≤ 8 (Con l'entrata in vigore della "Riforma del diritto societario", le P.S.C. avevano l'obbligo di trasformarsi in Società Cooperative) entro il 31/12/2004, poi prorogato al 31/03/2005	Quota del valore nominale minimo di 25 €, massimo di 500 €	Minimo 3 soci, max 8 soci cooperatori, solo persone fisiche; i soci sovventori possono essere persone fisiche e giuridiche	Assemblea e C.d.A. o Amministratore unico; obbligo Collegio sindacale formato da revisori contabili se supera limiti art. 2435 bis C.C.	Limitata alla quota sociale sottoscritta	Assemblea dei soci o C.d.A. (composto da soci cooperatori, eventuali soci sovventori)

Formalità per la costituzione	Regime fiscale a carico società	Regime fiscale a carico soci	Contributi previdenziali	Valore del voto di assemblea	Agevolazioni su utili non distribuiti	Vigilanza
Atto costitutivo per atto pubblico o scrittura privata autenticata; deposito Registro Imprese; iscrizione R.E.A.; apertura partita Iva/codice fiscale	Unico società di persone (ex Modello 750); Irap; Imposte indirette secondo il tipo di attività	Unico persone fisiche (ex Modello 740) Quadro H; Irpef (IRE) in capo ai singoli soci sulla quota di reddito attribuibile a ciascun socio (anche se non distribuito); l'effettiva distribuzione non è soggetta ad ulteriori imposte	I soci che partecipano all'attività devono iscriversi all'INPS gestione artigiani o commercianti	Un voto per ogni quota	No	No
Atto costitutivo per atto pubblico o scrittura privata autenticata; deposito Registro Imprese; iscrizione R.E.A.; apertura partita Iva/codice fiscale; comunicazione all'Ufficio delle Entrate della avvenuta costituzione	Unico società di persone (ex Modello 750); Irap; Imposte indirette secondo il tipo di attività	Unico persone fisiche (ex Modello 740) Quadro H; Irpef (IRE) in capo ai singoli soci sulla quota di reddito attribuibile a ciascun socio (anche se non distribuito); l'effettiva distribuzione non è soggetta ad ulteriori imposte	Soci accomandanti: no iscrizione gestione artigiani o commercianti; è possibile essere dipendenti; Soci accomandatari: iscrizione alla gestione INPS artigiani o commercianti	Un voto per ogni quota	No	No
Atto costitutivo per atto pubblico; deposito Registro Imprese anche delle cariche sociali; iscrizione R.E.A.; apertura partita Iva/codice fiscale; comunicazione Ufficio delle Entrate dell'avvenuta costituzione	Unico società di capitali (ex Modello 760); Irap; Irpeg (IRES) (parziale esenzione per utile destinato a riserva e aumento gratuito di quote); imposte indirette secondo tipo di attività	Solo in caso di effettiva distribuzione di utili; se persona fisica possibilità di ritenuta a titolo di imposta; se persona giuridica non si applica la ritenuta	Inquadramento come previsto dalla legge relativa al socio lavoratore	Una festa, un voto	Sì, l'utile destinato a riserva parzialmente tassato	Sì

Tabella di confronto tra le diverse tipologie societarie

Tipologie societarie	Capitale sociale minimo	Composizione base sociale	Organi sociali obbligatori	Responsabilità patrimoniale	Responsabilità decisionali
Coop.va con soci ≤ 9	Quota o azione del valore nominale minimo di 25 €, massimo di 500 € c.d.	Minimo nove soci, no max; i soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche	Assemblea dei soci, C.d.A. (Consiglio di gestione – sistema “dualistico”), Presidente e Collegio sindacale se previsto dallo statuto ovvero se obbligatorio per legge (Consiglio di sorveglianza – sistema “dualistico”, Comitato per il controllo sulla gestione – sistema “monistico”), Organo di controllo contabile.	Limitata al capitale sociale sottoscritto	Tutti i soci cooperatori hanno uguali diritti ma il potere spetta ai diversi organi sociali (C.d.A. e Assemblea) secondo statuto e C.C.; i soci sovventori possono essere componenti del C.d.A.
S.r.l.	Capitale sociale minimo 10.000 €	Minimo un socio; no max	Assemblea dei soci; Amministratore unico e/o C.d.A. e/o Amministratore delegato secondo poteri da statuto e C.C.; Collegio sindacale se supera i limiti previsti dall'art. 2477 C.C.	Limitata al capitale sottoscritto	I poteri spettano ai vari organi sociali (Amministratore unico e/o Amministratore delegato e/o C.d.A. e Assemblea dei soci) secondo i poteri da statuto e C.C.; possono essere amministratori anche i non soci; i soci possono essere dipendenti
S.p.a.	Capitale sociale minimo 120.000 €	Minimo un socio; no max	Assemblea dei soci; Amministratore unico e/o Amministratore delegato e/o C.d.A. (Consiglio di gestione – sistema “dualistico”), Collegio sindacale se previsto dallo statuto ovvero se obbligatorio per legge (Consiglio di sorveglianza – sistema “dualistico”, Comitato per il controllo sulla gestione – sistema “monistico”), Organo di controllo contabile.	Limitata al capitale sottoscritto	I poteri spettano ai vari organi sociali (Amministratore unico e/o Amministratore delegato e/o C.d.A. e Assemblea dei soci) secondo poteri da statuto e C.C.

Formalità per la costituzione	Regime fiscale a carico società	Regime fiscale a carico soci	Contributi previdenziali	Valore del voto di assemblea	Agevolazioni su utili non distribuiti	Vigilanza
Atto costitutivo per atto pubblico; deposito Registro Imprese anche delle cariche sociali; Iscrizione R.E.A.; apertura partita iva/codice fiscale; comunicazione all'Ufficio delle Entrate della avvenuta costituzione	Unico società di capitali (ex Modello 760); Irap; Irpeg (IRES) (parziale esenzione per utile destinato a riserva e aumento gratuito di quote); Imposte indirette secondo tipo di attività	Solo in caso di effettiva distribuzione di utili; se persona fisica possibilità di ritenuta a titolo di imposta; se persona giuridica non si applica la ritenuta	Se i soci prestano attività nella cooperativa sono inquadrati come lavoratori a libro paga	Una festa un voto Nel "nuovo" C.C. è prevista la possibilità che lo statuto riconosca, in determinati casi, il voto plurimo "in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico"	Sì, l'utile destinato a riserva parzialmente tassato	Sì
Atto costitutivo per atto pubblico; deposito Registro Imprese anche delle cariche sociali; iscrizione R.E.A.; apertura partita iva/codice fiscale; comunicazione all'Ufficio delle Entrate della avvenuta costituzione	Unico società di capitali (ex Modello 760); Irap; Irpeg (IRES); Imposte indirette secondo tipo di attività	Solo in caso di effettiva distribuzione di utili; se persona fisica: possibilità di ritenuta a titolo di imposta (partecipazione non qualificate); se persona giuridica: non si applica la ritenuta	Per i soci che partecipano all'attività in maniera prevalente: obbligo iscrizione INPS gestione commercianti; per i soci amministratori: gestione separata INPS per compensi percepiti se dipendenti; i soci possono essere dipendenti	Un voto per ogni quota e/o azione	No	No
Atto costitutivo per atto pubblico; deposito Registro Imprese anche delle cariche sociali; Iscrizione R.E.A.; apertura partita iva/codice fiscale; comunicazione all'ufficio delle Entrate della avvenuta costituzione	Unico società di capitali (ex Modello 760); Irap; Irpeg (IRES); Imposte indirette secondo tipo di attività	Solo in caso di effettiva distribuzione di utili; se persona fisica: possibilità di ritenuta a titolo di imposta (partecipazioni non qualificate); se persona giuridica: non si applica la ritenuta	Per i soci che partecipano all'attività in maniera prevalente: obbligo iscrizione INPS gestione commercianti; per i soci amministratori: gestione separata INPS per compensi percepiti se dipendenti; i soci possono essere dipendenti	Un voto per ogni quota e/o azione	No	No

Lo staff confcooperative

Scheda del personale di Confcooperative

Direttore

Pierlorenzo Rossi

pl.rossi@confcooperative.net

Assistente di direzione e affari generali

Alice Renzi

a.renzi@confcooperative.net

Responsabile delle politiche agroalimentari e finanziarie:

Franca Camporesi

f.camporesi@confcooperative.net

Responsabile della cooperazione sociale e del servizio civile:

Giancarlo Turchi

g.turchi@confcooperative.net

Responsabile affari legali, contenzioso e conciliazione del lavoro:

Luca Riciputi

l.riciputi@confcooperative.net

Responsabile delle politiche ambientali, societarie e legislative:

Barbara Zanetti

b.zanetti@confcooperative.net

Responsabile servizi e promozione intersettoriale:

Pierpaolo Baroni

p.baroni@confcooperative.net

Consulente del lavoro e responsabile ufficio paghe:

Paola Poltronieri

p.poltronieri@confcooperative.net

Consulenti fiscali e tributario:

Carlo De Maio, Stefano Bargossi, Mario Rocchi

consulenti@confcooperative.net

Responsabile segreteria sede di Cesena:

Guglielmi Primula

cesena@confcooperative.net

Responsabile segreteria sede di Forlì:

Emanuela Pambianco

forli@confcooperative.net

Responsabile area economico-finanziaria e controllo di gestione:

Stefano Casadei

s.casadei@confcooperative.net

FORLÌ: via Battuti Rossi, 6/a

Telefono: 0543 30173

Fax: 0543 30586

www.confcooperative.net

forli@confcooperative.net

CESENA: viale Angeloni, 493

Telefono: 0547 28842

Fax: 0547 610376

www.confcooperative.net

cesena@confcooperative.net

PROMUOVERE LO SVILUPPO COSTRUENDO SOLIDARIETÀ



COOP.E.R.FIDI

c/o Unioncamere Emilia Romagna

Viale Aldo Moro 62 • 40127 Bologna

Tel. 051.6377063 • Fax 051.6377066

www.cooperfidi-er.it • mail@cooperfidi-er.it

oppure c/o Confcooperative Forlì-Cesena



Il **Gruppo Assimoco** comprende Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A., le compagnie assicurative del Movimento Cooperativo Italiano.

Nate rispettivamente nel 1978 e nel 1991, le due compagnie distribuiscono i propri prodotti attraverso una rete di agenzie diffusa sul territorio, oltre che presso Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane.

Si tratta di una scelta strategica, di grande attualità, premiata da una continua crescita in termini di qualità del servizio ed esclusivo vantaggio della nostra clientela.

Assicuriamo Valori

Agenzia di Forlì: Piazzale della Vittoria, 17

Tel. 0543 35771 - Fax 0543 371183 - assimoco-forli@libero.it

Delegato assicurativo Dott. Sergio Saturni (335 7456298)

o c/o Confcooperative di Forlì o Cesena



sede Forlì:

Via Orto del Fuoco, 1/a - 47100 Forlì
tel. 0543 370671 - Fax 0543 24282
sede.forli@irecoop.it - www.irecoop.it

sede Bologna:

Via Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna
tel. 051 7099011 - Fax 051 372979

ENTE DI FORMAZIONE DI
CONFCOOPERATIVE
FORLÌ - CESENA PER:

- Formazione post-obbligo formativo, post-diploma e post-laurea per disoccupati
- Formazione per operatori di imprese cooperative
- Studi e ricerche
- Attivazione tirocini
- Assistenza formativa alle imprese cooperative

ASS. UNI. COOP.

ASSISTENZA UNIONE COOPERATIVE
SOC. COOP. A R.L.



- *Assistenze e consulenze*
- *Denunce dei redditi*
- *IVA • Paghe • Contabilità*



ASS. UNI. COOP.

ASSISTENZA UNIONE COOPERATIVE
SOC. COOP. A R.L.



CONF COOPERATIVE

Forlì - Cesena

Forlì:

Via Battuti Rossi, 6/a - 47100 Forlì
tel. 0543 30173 - fax 0543 30586
forli@confcooperative.net

Cesena:

Via Angeloni, 493 - 47023 Cesena
tel. 0547 28842 - fax 0547 610376
cesena@confcooperative.net

www.confcooperative.net